

Art. 2.

Nell'articolo 21 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, sono sopresse le parole: « delle provincie e dei comuni ».

Proposta di legge del deputato Chimienti. — Dell'accusa pronunciata dalla Camera dei deputati contro i ministri del Re.

Art. 1.

I ministri del Re non possono essere sottoposti a procedimento penale per atti compiuti durante l'esercizio delle loro funzioni senza l'autorizzazione della Camera dei deputati, anche quando non ne facciano parte.

Art. 2.

Quando la Camera, ai termini dell'articolo 47 dello Statuto fondamentale del Regno, accusi un ministro del Re, il Senato, presa conoscenza del messaggio della Camera, pronunzierà ordinanza colla quale si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia.

Contro l'atto di accusa della Camera non possono elevarsi, nè d'ufficio, nè dall'accusato, eccezioni di competenza.

Art. 3.

I Commissari nominati dalla Camera dei deputati per procedere agli atti di istruzione e per formulare l'atto di accusa hanno tutti i poteri del giudice istruttore e della Camera di consiglio.

Art. 4.

Quando i Commissari della Camera dei deputati, sia per un voto della Camera, sia in virtù dei loro poteri, emettono ordinanza di cattura, essi, d'accordo con la Presidenza della Camera, determineranno il luogo ove l'accusato dovrà essere tradotto in arresto.

Costituitosi il Senato in Alta Corte di giustizia, alla custodia dell'accusato, durante il giudizio, provvederà il Presidente dell'Alta Corte.

Art. 5.

Il Senato potrà essere convocato per sedere come Corpo politico anche durante il periodo in cui è aperta l'Alta Corte di giustizia, purchè con convocazione ed in sedute distinte.

Art. 6.

Quando la Camera dei deputati deliberi di non accusare e tradurre un ministro del Re dinanzi all'Alta Corte di giustizia, ed inoltre rimandi gli atti all'autorità giudiziaria, questa rimane sola competente a giudicare degli atti imputati al ministro.

Art. 7.

Quando, durante la procedura iniziata a norma dell'articolo precedente e durante il pubblico dibattimento, vengano in luce fatti nuovi e tali da costituire nuovi elementi nella valutazione degli atti compiuti dal ministro, l'autorità giudiziaria sospende ogni ulteriore procedimento e rimanda gli atti del processo alla Presidenza della Camera dei deputati per le deliberazioni del caso.

Proposta di legge del deputato Leone. — Modificazioni alle circoscrizioni dei Tribunali e dei Circondari di Larino e di Campobasso.

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1907 il mandamento di Civita Campomariano cessa di far parte amministrativamente del circondario di Larino ed è aggregato a quello di Campobasso.

Art. 2.

Dallo stesso giorno 1° gennaio 1907 il mandamento di Civita Campomariano cessa di far parte giudiziariamente della circoscrizione del tribunale di Larino ed è aggregato a quello di Campobasso.

Art. 3.

Con decreto reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Dagosto al Ministro degli affari esteri « per sapere le ragioni che spinsero il regio console italiano a Denver (Colorado) ad emanare un decreto, che suscitò la protesta della stampa e delle autorità locali, con cui sospendeva la legalizzazione degli atti del notaio Giuseppe Sacco e si interdiceva al medesimo perfino l'ingresso nei locali del Consolato ».

Non essendo presente l'onorevole Dagosto, questa interrogazione si intende ritirata.